

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire -
Obbligazioni - Giudizio iniziato dal creditore al solo scopo di far
aumentare l'ammontare del credito con spese di esazione esose ed
evitabili - Abuso del processo - Sussistenza - Conseguenze -
Inammissibilità della domanda.

Il creditore che introduca un giudizio di cognizione o inizi una
procedura esecutiva senza altro scopo che quello di far lievitare il
credito, attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed
evitabili, viola l'obbligo di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.
che gli impone di cooperare con il debitore per facilitarne
l'adempimento, di non aggravarne la posizione e di tollerare quelle
minime inesattezze della prestazione che siano insuscettibili di
recargli un apprezzabile sacrificio; ne consegue l'inammissibilità
della domanda che presenti tali caratteristiche, integrando la detta
condotta abuso del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7409 del 17/03/2021 (Rv.
661005 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 100](#), [Cod Civ art 1175](#),
[Cod Civ art 1375](#), [Cod Proc Civ art 088](#)